



COMUNE DI MELISSANO
Provincia di Lecce

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 15 DICEMBRE 2017

Oggetto: Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267.

L'anno duemiladiciassette il giorno 15 del mese di dicembre, alle ore 12,00, nella Sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Melissano nelle persone dei Sigg.:

Dott.ssa Rosa Maria Simone	Presidente
Dott.ssa Maria Celeste Conte	Componente
Dott. Roberto Blasi	Componente

Partecipa alla riunione il segretario generale del Comune di Melissano dott. Claudio D'Ippolito in qualità di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione,

PREMESSO

1. che il Comune di Melissano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 10 dicembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000;
2. che con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 febbraio 2017 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
3. che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione Straordinaria di Liquidazione in data 2 marzo 2017 si è regolarmente insediata presso il Comune di Melissano eleggendo quale presidente la dott.ssa Rosa Maria Simone, così come da delibera n. 1 del 2 marzo 2017;

ATTESO che:

- l'articolo 254, comma 1 del TUEL dispone che l'organo straordinario di liquidazione provveda all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione dei debiti, atto con il quale si avvia la procedura ordinaria;
- ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, in data 10 marzo 2017 è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, successivamente prorogato per ulteriori 30 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- con delibera della Commissione n. 5 del 14 luglio 2017 è stata chiesta al Ministero dell'Interno la proroga dei termini per il piano di rilevazione della massa passiva, non avendo l'Amministrazione Comunale di Melissano, a quella data, provveduto a completare l'accertamento dei residui attivi e passivi di competenza;
- il 22/02/2018 corrisponde al termine per la rilevazione della massa passiva, giusta proroga concessa dal Ministero dell'Interno con nota prot. 93637 del 22 agosto 2017;
- ad oggi, nonostante numerosi solleciti, effettuati anche per le vie brevi, i responsabili dei servizi, non hanno ancora concluso la procedura di verifica sulla sussistenza di ulteriori debiti fuori bilancio;
- la massa passiva stimata sulla base delle istanze di ammissione pervenute (€ 13.669.724,06) e dei residui passivi risultanti dalla deliberazione di G.C. n. 172 del 13/12/2017 (€ 2.663.617,19), fa ritenere che il debito presunto ammonti a complessivi euro 16.333.341,25;
- i residui attivi al 31/12/2016, ammontanti complessivamente ad € 2.785.233,37 – palesemente insufficienti a coprire l'entità del debito - presentano gravi elementi di criticità di riscossione dovuta a notevoli difficoltà di esazione come si evince dai chiarimenti forniti dal Comune di Melissano al Ministero dell'Interno, in relazione all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, con nota prot. n. 7962 del 14/09/2017;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 258 del Testo Unico 267/2000, prevede, in alternativa alla procedura ordinaria, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti contratti dall'Ente in dissesto, disponendo che *"l'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero di pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'Ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione"*;
- questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha acquisito elementi contabili, parziali ma sufficienti per ritenere non conveniente la modalità di liquidazione ordinaria, stante l'assoluto squilibrio finanziario fra la stima presunta della massa attiva e l'ammontare presunto, alla data odierna, del complessivo debito di competenza di questo Organo;

- infatti la consistenza stimata della massa attiva di competenza della liquidazione può essere riassunta, alla data odierna, in euro 2.906.505,12 così composta:

- a) fondo di cassa al 31/12/2016 euro 121.271,75;
- b) residui attivi ancora da riscuotere euro 2.785.233,37;
- c) contributo ex art.14 D.L. n. 113/2016: importo ad oggi non quantificabile;

Quanto sopra considerato, si ritiene costituisca valida motivazione per formulare la proposta di liquidazione semplificata, tenuto conto che l'adozione della *"procedura semplificata ex art. 258 del Tuel, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce"* (vedi Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n.13/2012/FRG – cfr inoltre Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n.14/2009/IADC; studio svolto dal Ministero per l'Interno, pubblicato sul sito internet *"finanza locale.interno.it"*; Circolare F.L. 19/2003 avente ad oggetto: Conversione in legge 116 del 20 maggio 2003 del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50. Disposizioni di interesse per gli enti locali);

VISTI:

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;
- il titolo VIII del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Costituzionale n. 3/2001;
- l'articolo 5 del D.L. n. 80/2004, convertito con modificazioni dalla Legge n. 140/2004, che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;

RICHIAMATA la Circolare F.L. 28/1997 avente ad oggetto: "Modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali a norma dell'art. 9, comma 1, della legge 15 maggio 1997 n. 127" con cui si evidenzia, tra l'altro, che: *"Tale procedura consente di definire con una transazione la somma da versare al creditore entro tempi certi e nell'ambito di uno percentuale definita. Il creditore che accetta ha la certezza del pagamento in tempi brevi di quanto pattuito ed esce dalla procedura della liquidazione straordinaria, che dovrebbe conseguentemente risultare algerita."*

DATO ATTO CHE:

- l'articolo 258. comma 3, prevede che l'Organo straordinario della liquidazione possa definire transattivamente le pretese creditorie anche periodicamente;
- la procedura semplificata prevede l'offerta transattiva, da parte dell'Organo, di una somma variabile tra il 40 ed il 60% del debito riconosciuto, in relazione all'anzianità dello stesso, con

rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione:

- la procedura semplificata prevede necessariamente che entro 30 giorni la Giunta deliberi l'adesione dell'Ente locale e si impegni a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie, ai sensi dell'art. 258 del TUEL;

- in caso di non adesione alla procedura semplificata da parte della Giunta comunale, questo Organo dovrà procedere con la procedura ordinaria, di cui all'articolo 256 del Testo Unico, che prevede il deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione ed il pagamento di un acconto a tutti i creditori ammessi in base alla disponibilità di cassa, l'approvazione del piano di estinzione con il pagamento delle residue passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata; la parte non coperta cadrà inevitabilmente sull'Ente e, come indicato nella apposita modulistica ministeriale, dovrà essere ripianata anche mediante l'adozione di piani di impegno pluriennali;

- alla luce di tutto quanto sopra esposto, questa Commissione ritiene doveroso proporre l'adozione della procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del Testo Unico, ai fini di un consistente contenimento della spesa e di una accelerazione delle operazioni di risanamento;

RITENUTO quindi di richiedere all'Amministrazione comunale il provvedimento di adesione o meno alla procedura semplificata da adottare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente;

Con voti UNANIMI

DELIBERA

per i motivi suesposti che si intendono integralmente qui riportati anche se non materialmente trascritti:



1. proporre all'Amministrazione comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del Testo Unico al fine di accelerare le operazioni di risanamento e contenere la spesa;

2. richiedere all'Amministrazione comunale l'adesione alla procedura semplificata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente;

3. di riservarsi di:

- adottare tempestivamente una successiva procedura per gli eventuali ulteriori debiti che potrebbero afferire alla massa passiva ai sensi dell'articolo 5. comma 2, del D.L. n. 80/2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 140/2004 che prevede l'inserimento nella massa passiva di tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi, nel caso di specie, al 31/12/2016 e accertati entro l'approvazione del rendiconto di gestione;

- adottare, in caso di adesione dell'A.C. alla procedura semplificata, ulteriore atto con cui determinare i criteri e le norme procedurali in ordine alla stessa modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;



4. di dare atto che nel caso la Giunta Comunale non intenda aderire alla proposta di procedura semplificata, dovrà rendere adeguata motivazione e dovrà indicare altre modalità e risorse che l'Amministrazione intende destinare al pagamento della massa passiva;

5. di notificare il presente provvedimento al Sindaco ed ai componenti della Giunta comunale, al Segretario generale e al Revisore dei conti;

6. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali — Direzione Centrale per la Finanza Locale per il tramite della Prefettura di Lecce e alla Corte dei conti — Sezione di Controllo per la Regione Puglia;

7. disporre, a cura dell'Ufficio di Segreteria, la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente per quindici giorni consecutivi, nonché permanentemente sull'apposita sezione dedicata alla Commissione, sull'home page del sito istituzionale.

La presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n.378/1993, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n.267/2000, a cura dell'Amministrazione.

Alle ore 14,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione della presente deliberazione.

La Commissione straordinaria di liquidazione

Il Presidente Dott.ssa Rosa Maria Simone

I Componenti Dott.ssa Maria Celeste Conte

Dott. Roberto Blasi

Il Segretario verbalizzante: Dott. Claudio D'Ippolite

The block contains four handwritten signatures in black ink. The first signature is 'Rosa Maria Simone', the second is 'Maria Celeste Conte', the third is 'Roberto Blasi', and the fourth is 'Claudio D'Ippolite'. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.